



# **Città di Gardone Val Trompia**

**Provincia di Brescia**

## **Ordinanza n. 34 del 04-07-2026**

AREA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SUD-EST DEL MONTE LIVIDINO IN LOCALITÀ DOSSO SAN BARTOLOMEO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI MAGNO**

### **IL COMANDANTE**

VISTA la richiesta presentata dalla società di Piazza Vante S.r.l., con sede in Comeglians (UD), Via Statale n. 2/B, con numero di protocollo 20756/26 del 24/06/2026, con la quale viene richiesta l'occupazione temporanea di aree pubbliche e l'adozione di modifiche temporanee alla circolazione stradale per consentire l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico del versante sud-est del Monte Lividino in località Dosso San Bartolomeo a protezione del centro abitato di magno;

PRESO atto che i lavori sono eseguiti per conto della Comunità Montana di Valle Trompia nell'ambito dell'intervento denominato: "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante sud-est del Monte Lividino in località Dosso San Bartolomeo a protezione del centro abitato di Magno nel Comune di Gardone Val Trompia"

RITENUTO necessario disciplinare temporaneamente la circolazione e l'occupazione delle aree interessate al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e il regolare svolgimento delle lavorazioni;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione

del Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei Servizi dipendenti;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 10 del 03.07.2024 ad oggetto "Conferimento della posizione organizzativa dell'Area Polizia Locale e delle funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale al Commissario Capo Patrizio Tosoni";  
Tutto ciò premesso e considerato,

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, l'adozione della seguente disciplina temporanea della circolazione:

**Comune di Gardone Val Trompia dal 13 luglio 2026 al 30 settembre 2026, e comunque sino al termine dei lavori:**

### **1. Via San Martino (frazione Magno)**

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, su n. 2 stalli di sosta ubicati nei pressi dell'ingresso della Chiesa di Magno, come individuati nella planimetria allegata alla richiesta.

### **2. Via X Giornate**

Per consentire le operazioni di deposito materiali, montaggio delle attrezzature e movimentazione dei carichi mediante elicottero, è autorizzata l'occupazione temporanea della carreggiata in corrispondenza del civico n. 82, per una lunghezza di circa 40 metri.

Durante le fasi operative che comportino interferenza con la circolazione, la ditta esecutrice dovrà provvedere, ove necessario, alla regolamentazione del traffico mediante movieri muniti di palette regolamentari ovvero mediante impianto semaforico mobile, nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. 10 luglio 2002 e s.m.i., garantendo sempre il transito dei mezzi di soccorso.

Le date di effettiva occupazione dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Locale con almeno cinque giorni di anticipo.



## DEMANDA

Alla Ditta esecutrice dei lavori di provvedere alle seguenti operazioni:

- 1. Posizionamento di idonea segnaletica stradale conforme al D.P.R. 495/1992, secondo le indicazioni del Comando.**
- 2. Predisporre, con un preavviso di almeno 48 ore, la segnaletica relativa ai divieti di sosta istituiti per esigenze di cantiere.**
- 3. Delimitare adeguatamente il cantiere con idonee barriere e**

**dispositivi luminosi, ove prescritti;**

- 4. Garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;**
- 5. Mantenere la sede stradale sgombra da materiali e detriti;**
- 6. Adottare ogni ulteriore misura necessaria per la tutela della pubblica incolumità.**

#### **RAMMENTA**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Comm. Capo Tosoni Patrizio.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Albo comunale elettronico per la sua pubblicazione e immediata esecutività
- Al Dirigente dell'Area Tecnica a mezzo e-mail
- Alla Ditta a mezzo e-mail: [giacomoremedio@cm.valletrompia.it](mailto:giacomoremedio@cm.valletrompia.it)

Gardone Val Trompia, 04-07-2026

IL RESPONSABILE  
*Comm. Capo PATRIZIO TOSONI*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005*